

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti

ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la sig.ra **Occhipinti Samantha**, nata a Ragusa (RG) il 02.10.1973 (c.f. CCHSNT75R42H163K) e residente in Comiso (RG), via dei Mandorli n. 13, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesca Abbamo (c.f. BBR FNC 80M67 H163 M - fax 0932.688532 - *pec* francesca.abbamo@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio dell'avv. Gianluca Caruso, via dell'Unione Sovietica n. 4 **ricorrente**

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

e

Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

A) In fatto

In data 01.09.2015 l'odierna ricorrente è stata immessa in quanto vincitrice di concorso per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola primaria, avendo la medesima riportato un punteggio di 83 (**doc.2**).

Segnatamente, la sig.ra Occhipinti veniva assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto D. Alighieri di Francofonte.



Ciò posto, l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase 0) del richiamato piano straordinario di assunzioni- ad inoltrare domanda di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 e 2018-2019. Deve precisarsi che in seno alla citata domanda i docenti erano chiamati ad esprimere le proprie preferenze in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione (**doc.3-4-5**).

Si rileva che anche per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha confermato la predetta condotta obbligando nuovamente i docenti a presentare domanda di mobilità di cui alle relative ordinanze (**doc. 6**).

Ciò posto si evidenzia che in relazione alle suddette ordinanze ministeriali e alle relative domande di mobilità presentate dall'odierna ricorrente, la medesima non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione in Provincia di Ragusa.

In particolare, l'odierna ricorrente è stata collocata presso l'ambito territoriale di Siracusa, anziché quello dalla medesima indicato ovverossia Ragusa.

La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale di Siracusa invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023 disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

Si precisa, al riguardo, che **nel caso in cui l'amministrazione resistente avesse rispettato i principi di imparzialità, di meritocrazia e di trasparenza, la sig.ra Occhipinti avrebbe di certo ottenuto la collocazione presso il suddetto ambito di preferenza**, tenuto conto che **in relazione al posto comune docenti risultati solo idonei e, quindi, non vincitori del concorso 2012 sono stati collocati appunto presso la provincia di Ragusa.**

Deve, ancora, evidenziarsi che l'odierna ricorrente è stata collocata quale scuola di titolarità anche per l'anno scolastico 2018/2019 presso la Provincia di Siracusa, e precisamente presso l'Istituto Scolastico D. Alighieri di Francofonte (cfr. docc. 3-4-5).

B) In diritto

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare precisare quanto segue.

Succesivamente all'emanazione della legge n. 107/2015 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data.



In particolare, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “...*gli assunti provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...*”.

Sulla base di tale normativa, dunque, i docenti vincitori di concorso 2012 avrebbero dovuto trovare collocazione presso gli ambiti indicati in seno alla relativa domanda di mobilità.

Sennonchè, del tutto inspiegabilmente, l'odierna ricorrente pur essendo vincitrice di concorso del 2012 e pur essendo in possesso di un punteggio pari a 48 nell'anno 2016 è stata preceduta dai docenti non solo in possesso di un punteggio nettamente inferiore a quello riportato dalla stessa ma che addirittura erano risultati idonei e, non vincitori, al predetto concorso.

Infatti si consideri che per il posto comune all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio per il predetto anno scolastico 2016/2017 il punteggio pari a n. 48 e nonostante ciò la medesima è stata preceduta in graduatoria, per esempio, dalle sigg.re Garofalo Giovanna e Guarnaccia Donatella con con punteggio pari a n. 12, dalla sig.ra Marza' Eleonora con punteggio pari a n. 15 e dalla sig.ra Cicero Annalisa con punteggio pari a 18 (**doc.7**). Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento e grave pregiudizio ai docenti vincitori. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

Non senza aggiungere che il D.M. n. 356/2014 ha stabilito che “...*i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n.82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori...*”.

Ne deriva, dunque, che se i c.d. idonei sono stati destinatari del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato solo dopo la collocazione dei c.d. vincitori, i medesimi avrebbero dovuto partecipare alle relative domande di mobilità sulla base del medesimo principio, se non incorrendo in una grave, arbitraria ed illegittima disparità di trattamento.

Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dapprima dovuto esaminare e collocare, in base ai posti disponibili, i vincitori e solo dopo gli idonei del citato concorso.

Invece, il medesimo non ha minimamente esplicitato le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze né tantomeno i criteri utilizzati per giungere a tale trasferimenti.

Ma vi è di più.



Nell'assurda ipotesi in cui i c.d. idonei avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento dei vincitori, in ogni caso la sig.ra Occhipinti avrebbe dovuto essere collocata presso l'ambito di preferenza dalla medesima scelto e ciò tenuto conto del rispetto del principio del punteggio (cfr. doc. 7).

Anche in tal caso non è dato comprendere il motivo in base al quale si è data preferenza a soggetti aventi un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente!

Risulta evidente la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

“...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera...”
(T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione la sig.ra Occhipinti dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

piaccia all'On.le Tribunale adito

in via preliminare, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Siracusa; **accogliere** il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione presso la Provincia di titolarità operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione al posto comune ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili



neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e non è dovuto il versamento del contributo unificato atteso la dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti (**doc. 8**).

Si producono:

- copia contratto di lavoro del 01.09.2015 (**doc.2**);
- copia domanda di mobilità territoriale a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (**docc.3-4-5**);
- copia ordinanza mobilità 2017 e 2018 (**doc.6**);
- copia elenco trasferimenti M.I.U.R 2016/2017, stralcio bollettini 2017/2018 – 2018/2019 (**doc.7**);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (**doc.8**).

Ragusa, 20.09.2018

avv. Francesca Abbamo



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

premesse

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola secondaria di II grado e quelli assegnati nella Provincia di Siracusa;

rilevato

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi *ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari*;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 “ *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...* ”

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.-.

che il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziari collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici



proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..”* (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

chiede

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa...”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 20.09.2018

avv. Francesca Abbamo



MANDATO ALLE LITI

La sig.ra **Occhipinti Samantha**, nata a Ragusa il 02.10.1975 (c.f.CCHSN175R42H163K) e residente in Comiso (RG), via dei Mandorli n. 13, nomina e costituisce quale suo procuratore e difensore l'avv. Francesca Abbamo del Foro di Ragusa (c.f. BBRFNC80M67H163M - fax 0932/688532 - pec francesca.abbamo@avvragusa.legalmail.it), per essere rappresentata e difesa in ogni grado, fase e stadio del promuovendo procedimento dinnanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione del Giudice del Lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca +2, incluse la fase cautelare, esecutiva e di eventuale opposizione nonché la proposizione di eventuali motivi aggiunti e in eventuali giudizi e/o procedimenti aventi ad esso connessi e/o consequenziali, conferendogli ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza cautelare trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Gianluca Caruso sito in Siracusa via Unione Sovietica n. 4.

La sottoscritta:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano e riconoscono di essere state preventivamente informate oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che alla scrivente sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;


- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, dichiarano e riconoscono di essere state preventivamente informate della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n. 132/2014, dichiara e riconosce di essere stato preventivamente informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura sarà materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e deve considerarsi, a tutti gli effetti, come apposta in calce, ex art. 83, III comma, c.p.c, come modificato dall'art. 1 della legge 27.05.1997 n. 141 nonché dall'art. 45, comma 9, della legge 18.05.2009 n. 69.

Ragusa, li 10.09.2018

sig.ra Occhipinti Samantha



Vera ed autentica la firma

avv. Francesca Abbamo

